



120406/19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

cd

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

Assegno divorzile

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

Ud. 04/12/2018 - CC

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

R.G.N. 751/2018

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Cass. 606 Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 751-2018 proposto da:

BA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 10, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DANTE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARZIA FABIANI;

- ricorrente -

contro

MF, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LAURO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO PIAZZA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2219/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 11/10/2017;

10767  
28

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

RITENUTO CHE

la Corte d'appello di Torino, con sentenza dell'11 ottobre 2017, ha accolto il gravame di **FM** avverso la sentenza impugnata che gli aveva imposto di corrispondere alla ex moglie **MB**

l'assegno divorzile, determinato in € 400,00 mensili, non più dovuto in considerazione del fatto che la **B** conviveva con un altro uomo, come si desumeva dalla testimonianza resa da un investigatore privato, il quale aveva riferito fatti che dimostravano la convivenza stabile e duratura;

la **B** ha proposto ricorso per cassazione, illustrato anche da memoria, deducendo con unico motivo omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, contestando l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, tra le quali il fatto che beneficiava di un contributo di assistenza dal Comune di residenza, che dimostrava indirettamente l'insussistenza della stabile convivenza con il suo compagno;

il **M** ha presentato controricorso.

CONSIDERATO CHE

il giudice di appello si è uniformato al principio secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto resta definitivamente escluso (Cass. n. 6855/2015, n. 2466/2016);

la ricorrente, dolendosi della mancanza di una «attenta valutazione delle risultanze istruttorie» (in memoria), chiede una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto censurabili nei ristretti limiti del nuovo art. 360 n. 5 c.p.c.;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alle spese liquidate in euro 2.500,00, di cui 100,00 per esborsi.

E' dovuto il raddoppio del contributo a carico della ricorrente come per legge.

Roma, 4 dicembre 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 10 GEN. 2019



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DI PRIMA

